

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 1284

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PALOMBO, RONCONI, CARUSO Antonino, MANFREDI, CIRAMI, ASCIUTTI, FIRRARELLO, FORLANI, MINARDO, MARANO, GRECO, GIRFATTI, COZZOLINO, SPECCHIA, DE RIGO, D’AMBROSIO, MELELEO, MEDURI, SEMERARO, FRAU, BRIGNONE, CURTO, BETTAMIO, COLLINO, MAGNALBÒ, MULAS, TAROLLI, SERVELLO, PACE, PELLICINI, VALDITARA, DE CORATO, SALERNO, FLORINO, PEDRIZZI, RAGNO, PONTONE, COSTA, IZZO, CALLEGARO, BERGAMO, CONSOLO, SALINI, OGNIBENE, SAMBIN, ARCHIUTTI, FALCIER, FAVARO, MAINARDI, CARRARA, GUASTI, FERRARA, TREDESE, IOANNUCCI, BASILE, TREMATERRA, GUBETTI, CUTRUFO, ZAPPACOSTA, BONATESTA, DEMASI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2002

Norme concernenti il trattamento economico del personale
dirigente militare in ausiliaria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 ottobre 1997, n. 334, ha previsto, anche per gli Ufficiali dei due gradi apicali (Maggiori generali, Tenenti generali e gradi corrispondenti) delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, un'indennità di posizione, identica a quella concessa a tutti i dirigenti generali dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1996.

La citata disposizione è stata confermata nel tempo sino ad assumere carattere permanente, determinando incrementi delle misure dell'indennità in parola negli anni 1998, 1999 e 2000. Da ultimo, gli importi dell'emolumento di posizione sono stati aggiornati, con decorrenza 1° gennaio 2001, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2001.

Aggiungasi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, è stata altresì prevista, a iniziare dal 1° gennaio 2000, la corresponsione di un'indennità perequativa a favore dei Brigadieri generali, dei Colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Anche le misure di quest'ultima indennità sono state aggiornate con effetto dal 1° gennaio 2001 in forza del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 29 maggio 2001.

Tutte le norme prima richiamate hanno escluso le indennità di posizione e perequativa dal computo previsto per l'adeguamento periodico dell'indennità d'ausiliaria, spettante ai Colonnelli, ai Generali e gradi corrispondenti in quiescenza. In altre parole, *ope legis*, è stato disposto che dette indennità sono «senza effetti ai fini della determina-

zione dell'indennità d'ausiliaria», corrisposta al personale in pensione negli anni immediatamente successivi al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d'età, con lo scopo di «mantenere agganciate le loro pensioni» alla dinamica salariale.

Pertanto, giova ora ricordare che nella posizione d'ausiliaria, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono collocati, per un periodo che, nell'immediato prossimo futuro, non potrà superare i cinque anni, gli Ufficiali cessati dal servizio permanente, che conservano l'idoneità al servizio militare incondizionato. Questi, nel periodo dell'ausiliaria, sono costantemente a disposizione del Governo per essere, come se ne presenti la necessità, chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione della difesa o altre Amministrazioni pubbliche.

Per gli ufficiali in ausiliaria, le norme vigenti stabiliscono anche vincoli e limitazioni alle loro attività di liberi cittadini. In particolare, questi non possono assumere impieghi o incarichi, pena la cessazione dell'ausiliaria. La posizione giuridica dell'ausiliaria delinea, quindi, un'atipica prosecuzione del rapporto d'impiego fra l'Ufficiale cessato dal servizio permanente e lo Stato, che pretende di continuare ad avere a propria disposizione il personale in questione, al punto tale da assoggettare l'intera retribuzione di pensione a tutte le ritenute, ivi compresa quella in conto entrate tesoro, previste per i colleghi ancora in attività di servizio, che superano il 10 per cento degli emolumenti spettanti.

A fronte di tutto ciò, in forza delle leggi succedutesi nel tempo (legge 19 maggio 1986, n. 224, legge 27 dicembre 1990, n. 404, e decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165) è bene precisare che l'indennità

d'ausiliaria, inizialmente d'importo pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza, percepito da un ufficiale cessato dal servizio attivo, e il trattamento economico omnicomprensivo, spettante al pari grado e anzianità ancora alle armi, è destinata a ridursi nell'immediato al 70 per cento e sarà corrisposta, come già detto, per non più di cinque anni.

È evidente, dunque, che l'indennità d'ausiliaria è attribuita come un vero e proprio emolumento, meritato in corrispondenza di una prestazione di servizio, volto ad assicurare, sia pure in misura percentuale e ridotta, l'agganciamento economico fra i quiescenti, nei primi anni della pensione, e i colleghi di pari grado e anzianità ancora in servizio.

A giustificare tale trattamento, insieme ai vincoli e alle limitazioni ricordati prima (idoneità al servizio militare incondizionato e divieto di assumere impieghi o incarichi, durante l'ausiliaria), vi sono i più bassi limiti d'età previsti, per ragioni gerarchiche e funzionali, per la cessazione dal servizio permanente dei militari. Tali limiti sono inferiori dai 14 ai 12 anni, rispetto a quelli stabiliti per le altre categorie civili del pubblico.

L'indennità d'ausiliaria non è, dunque, da ritenere in nessun modo come una sorta di privilegio. Essa è piuttosto un istituto che svolge una funzione di riequilibrio anche parziale a causa dei limiti d'età imposti, per ragioni gerarchiche, operative e funzionali, ai militari.

Il divario retributivo fra il personale militare in ausiliaria e quello corrispondente ancora in attività di servizio, secondo volontà del Legislatore, deve restare contenuto attraverso il periodico aggiornamento dell'indennità d'ausiliaria, ogni qualvolta sono concessi incrementi ai colleghi alle armi, che i quiescenti avrebbero pure percepito se non avessero avuto lo *status* giuridico militare.

Allo stato attuale della legislazione in materia, gli incrementi concessi ai dirigenti militari in servizio, con le indennità di posizione e perequativa senza alcun effetto com-

pensativo sull'indennità d'ausiliaria pur nei limiti ridotti prima ricordati, hanno trasformato quest'ultima in un vero e proprio balzello. Per assurdo si potrebbe addirittura affermare che il Legislatore vuole ora decurtare impropriamente ed ingiustificatamente i trattamenti di quiescenza del personale in parola, assoggettati lo stesso alla ritenuta in conto entrate tesoro, come gli stipendi del personale in attività di servizio.

Tutto ciò premesso, appare opportuno fornire un completo e puntuale quadro di situazione in riferimento alla concessione sia dell'indennità di posizione, istituita con la legge n. 334 del 1997, sia dell'indennità perequativa, istituita col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, le quali hanno tutti i connotati propri delle retribuzioni a carattere meramente stipendiale. Esse, infatti, sono determinate per 13 mensilità e sono pensionabili con le modalità di calcolo del sistema retributivo.

Sembra altresì utile ricordare che non sono mancate, invero, nel recente passato in ambito esecutivo, autorevoli voci, tendenti a riconoscere la necessità di operare ogni sforzo per tutelare le giuste attese del personale dell'ausiliaria. Si è trattato però di voci inascoltate, perchè ad ogni adeguamento delle nuove indennità non si è provveduto ad estenderne gli effetti su quella dell'ausiliaria.

Le ripetute esclusioni non sono in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, di cui all'articolo 36 della Costituzione, perchè alterano, ingiustificatamente, il rapporto fissato per legge tra il trattamento economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello concesso ai pari grado e anzianità in servizio, rapporto che, secondo il disegno del Legislatore, era destinato a mantenersi costante per tutta la durata dell'ausiliaria.

Le norme d'esclusione hanno, tra l'altro, ingiustificatamente discriminato personale in identica posizione giuridica (l'ausiliaria appunto) sulla base di un elemento assolutamente accidentale, ovvero sia la circostanza

di trovarsi, o non, in servizio, in qualità di richiamati dall'ausiliaria con obbligo di aderire, alla data di entrata in vigore delle norme che ora appare giusto ed equo emendare.

L'avvenuta erosione economica della posizione giuridica dell'ausiliaria, che mantiene tutta la sua validità tecnica e funzionale, frustra anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento cardine dello stato di diritto.

Non ha pregio la considerazione ritenuta d'impedimento all'estensione delle norme in parola per il tramite dell'adeguamento dell'indennità d'ausiliaria al personale in quiescenza, ovvero la necessità di svolgere determinate funzioni. In primo luogo, perchè non sono affatto intervenuti mutamenti indicativi e nuovi nelle cariche dirigenziali delle Forze armate. In secondo luogo, perchè il raccordo voluto espressamente dal Legislatore, in termini ampi e generali, tra l'ausiliaria e il servizio attivo, ha fatto includere, correttamente, nel calcolo dell'indennità di ausiliaria, anche le indennità inerenti allo svolgimento di particolari, specifici, delicati servizi (ad esempio, le indennità operative e quelle di istituto).

Infine, si osserva che le considerazioni di natura economica non possono essere, da sole, tratte in campo per vanificare le giuste attese del personale in parola. Proprio al fine di rimuovere eventuali difficoltà di tale natura e per contenere al massimo l'entità dell'onere, invero in sè non rilevante, conseguente alla correzione delle norme contenute nella legge n. 334 del 1997 e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri più volte citati, è previsto che gli emendamenti da apportare producano effetti giuridici con decorrenza dalle rispettive date di entrata in vigore delle norme prima richiamate, mentre gli effetti economici sono riconosciuti a far data dal 1° gennaio 2002.

Con l'approvazione del presente disegno di legge risulterebbero sanate, quindi, solo in parte le conseguenze dell'ingiusta spere-

quazione, sia pure sacrificando l'integrale soddisfacimento delle legittime attese del personale interessato. L'iniziativa, con la quale si vuole provvedere parzialmente al riconoscimento del diritto, per il personale in ausiliaria, a fruire, nel calcolo della relativa indennità, delle nuove indennità di posizione e perequativa, si compone di due soli articoli.

L'articolo 1 si suddivide in sette commi.

Con il primo comma si sopprimono, nella legge n. 334 del 1997, le disposizioni che contemplano l'esclusione dell'indennità di posizione dal calcolo per la determinazione della misura dell'indennità di ausiliaria.

Con il secondo comma si opera la soppressione della norma che esclude, dal calcolo per la determinazione dell'indennità di ausiliaria, l'indennità perequativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001.

Nel terzo comma si sopprime la analoga previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, riguardante le nuove misure dell'indennità di posizione e di quella perequativa.

Al quarto comma si precisa che l'abrogazione, effettuata nel contesto della legge n. 334 del 1997, produce effetti giuridici dal 1° gennaio 1996 ed effetti economici solo dal 1° gennaio 2002. Nel secondo periodo dello stesso comma, si stabilisce che le abrogazioni disposte nel testo dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, datati 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001, producono effetti giuridici rispettivamente dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001 ed effetti economici solo dal 1° gennaio 2002.

Al quinto comma sono previste norme per il nuovo calcolo dell'ausiliaria per effetto della presa in considerazione delle misure delle indennità di posizione.

Il trattamento pensionistico, provvisorio o definitivo, è liquidato in modo diverso secondo le date sotto le quali viene a trovarsi

il personale interessato nel tempo, in relazione alle diverse misure dell'indennità di posizione, che hanno differenti decorrenze. La «ricostruzione economica» della posizione di ogni singolo avente diritto al nuovo calcolo dell'indennità d'ausiliaria spettante è:

correlata, sempre e comunque, alla posizione di stato posseduta dall'interessato nell'anno 2002;

riferita alle diverse decorrenze delle misure dell'indennità di posizione e alla coincidenza con queste della permanenza o meno in ausiliaria del singolo.

Al sesto comma si precisa che sull'incremento dell'indennità d'ausiliaria, derivante dal computo dell'indennità di posizione, si applica la misura percentuale del 75 per cento, in aderenza a quanto previsto da decreto legislativo n. 165 del 1997. È, altresì, precisato, sempre ai fini del nuovo calcolo dell'indennità d'ausiliaria, che si deve tenere conto del grado rivestito e degli incarichi assolti durante il servizio, comunque prestato, ossia in servizio attivo, da richiamato o trattenuto.

Al settimo comma sono determinate le modalità per il nuovo calcolo dell'indennità

di ausiliaria con il computo dell'indennità perequativa. Anche in questo caso, assumono rilevanza:

la posizione di stato posseduta da ciascun interessato nel 2002;

le date di decorrenza dell'indennità perequativa concessa al personale in servizio attivo (1° gennaio 2000 e 1° gennaio 2001);

la loro coincidenza con i periodi di permanenza in ausiliaria dei singoli.

Anche per i colonnelli e i brigadieri generali vale la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge (misura della percentuale di riduzione pari al 75 per cento e riferimento al grado rivestito e agli incarichi svolti durante il servizio comune prestato in servizio attivo, da richiamato o trattenuto).

All'articolo 2 si provvede per ciò che concerne l'onere finanziario e le modalità della sua copertura per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Il contenuto della clausola di copertura, essendo di per sé esplicativo, non necessita d'illustrazione. Ad ogni buon conto, vi si provvede nella seguente nota tecnica.

NOTA TECNICA

1. *Generalità*

Ai fini della determinazione dell'onere che il disegno di legge comporta, occorre preliminarmente individuare il numero del personale dirigente militare interessato, appartenente alle 3 Forze armate, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza. Detto personale deve avere rivestito, nel tempo, i gradi di Tenente Generale, Maggiore Generale, Brigadiere Generale, Colonnello (e gradi corrispondenti).

2. *Media annuale delle cessazioni dal servizio*

Il numero medio annuale delle cessazioni dal servizio permanente e del conseguente transito nell'ausiliaria, avuto riguardo alle consistenze organiche complessive dei singoli gradi considerati, è il seguente:

Tenenti Generali: n. 7 unità;
Maggiori Generali: n. 14 unità;
Brigadieri Generali: n. 33 unità;
Colonnelli: n. 148 unità.

Per ciò che concerne i Tenenti Generali e i Maggiori Generali vanno presi in considerazione i collocamenti in ausiliaria dall'anno 1988 in avanti.

Per ciò che concerne i Brigadieri Generali e i Colonnelli vanno presi in considerazione i collocamenti in ausiliaria a far tempo dall'anno 1993 in poi.

3. *Misure e decorrenze della indennità di posizione e della indennità perequativa*

a) altri dati di riferimento necessari, ai fini di cui trattasi, riguardano le misure dell'indennità di posizione, della indennità perequativa e le relative date della loro decorrenza. Questi elementi emergono dal seguente prospetto:

INDENNITÀ DI POSIZIONE/PEREQUATIVA

	1996-1997	1998	1999	2000	2001
Incremento annuo	0	6,51%	0,86	2,08	0,00
Ten. Gen.	24.000.000	25.562.400	25.782.237	26.318.507	41.010.000
Magg. Gen.	18.000.000	19.171.800	19.336.677	19.738.880	32.260.000
Brig. Gen.	-	-	-	12.600.000	23.234.000
Colonnello	-	-	-	8.100.000	13.812.000

b) nel successivo prospetto sono riportate le misure, in vigore nel tempo, della indennità di posizione e della indennità perequativa, ridotte, però, al 75 per cento (così come prevedono i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del disegno di legge).

Ivi sono indicate le misure annue lorde alle quali fare riferimento per la rideterminazione, nel tempo, della indennità di ausiliaria da corrispondere a coloro che, nell'anno 2002, sono ancora in ausiliaria:

	1996-1997	1998	1999	2000	2001
Ten. Gen.	18.000.000	19.171.800	19.336.677	19.738.880	30.757.500
Magg. Gen.	13.500.000	14.378.850	14.502.507	14.804.160	24.210.000
Brig. Gen.	-	-	-	9.450.000	17.425.500
Colonnello	-	-	-	6.075.000	10.359.000

c) nel successivo prospetto sono riportate le misure annue lorde della indennità di posizione e della indennità perequativa, vigenti nel tempo, ridotte all'80 per cento rispetto a quelle riportate nel precedente prospetto. Ad esse va fatto riferimento per il ricalcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti di coloro che si trovino nell'anno 2002 nella posizione di riserva:

	1996-1997	1998	1999	2000	2001
Ten. Gen.	14.400.000	15.337.440	15.469.341	15.791.104	24.606.500
Magg. Gen.	10.800.000	11.503.080	11.602.005	11.843.328	19.368.000
Brig. Gen.	-	-	-	7.560.000	13.940.400
Colonnello	-	-	-	4.860.000	8.287.200

4. *Oneri-Generalità*

Quanto sopra premesso si provvede, di seguito, alla determinazione dell'onere per ciascuno dei gradi interessati (Ten. Generali, Magg. Generali, Brig. Generali, Colonnelli e gradi corrispondenti).

a) *Tenenti Generali*

- n. complessivo delle unità interessate: 91
di cui¹: n. 56 in posizione di «riserva» nell'anno 2002;
n. 35 ancora in ausiliaria nell'anno 2002.

L'onere per dette unità ammonta a complessive lire 1.335.631.311, pari ad euro 698.796, come dimostrato nell'allegato A, prospetto n. 1.

b) *Maggiori Generali*

- n. complessivo delle unità interessate: 182
di cui¹: n. 112 in posizione di «riserva» nell'anno 2002;
n. 70 ancora in ausiliaria nell'anno 2002.

L'onere per dette unità ammonta a complessive lire 2.096.167.204, pari ad euro 1.082.580, come dimostrato nell'allegato A, prospetto n. 2.

c) *Brigadieri Generali*

- n. complessivo delle unità interessate: 264
di cui¹: n. 66 sono in ausiliaria nell'anno 2000; nel 2001 e nel 2002 sono nella «riserva»;
n. 33 sono in ausiliaria nel 2001, ma nella «riserva» nel 2002;
n. 165 sono ancora in ausiliaria nel 2002.

L'onere per dette unità ammonta a complessive lire 3.834.200.700, pari ad euro 1.980.199, come dimostrato nell'allegato A, prospetto n. 3.

d) *Colonnelli*

- n. complessivo delle unità interessate: 1.184
di cui¹: n. 296 sono in ausiliaria nell'anno 2000; nel 2001 e nel 2002 sono nella «riserva»;
n. 148 sono in ausiliaria nel 2001, ma nella «riserva» nel 2002;
n. 740 sono ancora in ausiliaria nel 2002.

L'onere per dette unità ammonta a complessive lire 10.330.725.600, pari ad euro 5.335.374, come dimostrato nell'allegato A, prospetto n. 4.

¹ La suddivisione ha senso ai fini del calcolo dell'onere, essendo prevista, dalle norme in vigore, la riduzione all'80 per cento della indennità di ausiliaria all'atto della cessazione dall'ausiliaria.

5. Onere complessivo

L'onere che il provvedimento comporta è, pertanto, il seguente:

Tenenti Generali	£ 1.335.631.311	pari ad EURO	689.796;
Maggiori Generali	£ 2.096.167.204	pari ad EURO	1.082.580;
Brigadieri Generali	£ 3.834.200.700	pari ad EURO	1.980.199;
Colonnelli	£ 10.330.725.600	pari ad EURO	5.335.374
	<u>£ 17.596.724.815</u>	pari ad EURO	<u>9.087.949</u>

6. Indicazione della fonte di copertura

Gli oneri sono posti a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Tale accantonamento prevede, infatti, una disponibilità, per gli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente, di euro 10.123.000, 10.269.000 e 10.269.000.

ALLEGATO A

1. PROSPETTO RIGUARDANTE I TENENTI GENERALI

a) *n. 56 Tenenti Generali in posizione di «riserva» nell'anno 2002, di cui:*

ANNO 1996-1997	
unità 14 x 14.400.000	= L. 201.600.000
ANNO 1998	
unità 7 x 15.337.440	= L. 107.362.080
ANNO 1999	
unità 14 x 15.469.341	= L. 216.570.774
ANNO 2000	
unità 14 x 15.791.104	= L. 221.075.456
ANNO 2001	
unità 7 x 24.606.000	= L. 172.242.000

b) *n. 35 Tenenti Generali ancora in ausiliaria nel 2002, di cui:*

ANNO 1996-1997	
unità 14 x (30.757.500 - 18.000.000) 12.757.500	= L. 178.605.000
ANNO 1998	
unità 7 x (30.757.500 - 19.171.800) 11.585.700	= L. 81.099.900
ANNO 1999	
unità 7 x (30.757.500 - 19.336.677) 11.420.823	= L. 79.945.761
ANNO 2000	
unità 7 x (30.757.500 - 19.738.880) 11.018.620	= L. <u>77.130.340</u>
ONERE TOTALE . . . = L. <u><u>1.335.631.311</u></u>	

PARI AD EURO 689.796

(Segue: ALLEGATO A)

2. PROSPETTO RIGUARDANTE I MAGGIORI GENERALI

a) *n. 112 Maggiori Generali in posizione di «riserva» nell'anno 2002, di cui:***ANNO 1996-1997**

unità 28 x 10.800.000 = L. 302.400.000

ANNO 1998

unità 14 x 11.503.080 = L. 161.043.120

ANNO 1999

unità 28 x 11.602.005 = L. 324.856.140

ANNO 2000

unità 28 x 11.843.328 = L. 331.613.184

ANNO 2001

unità 14 x 19.368.000 = L. 271.152.000

b) *n. 70 Maggiori Generali ancora in ausiliaria nel 2002, di cui:***ANNO 1996-1997**

unità 28 x (24.210.000 - 13.500.000) 10.710.000 = L. 299.880.000

ANNO 1998

unità 14 x (24.210.000 - 14.378.850) 9.831.150 . = L. 137.636.100

ANNO 1999

unità 14 x (24.210.000 - 14.502.507) 9.707.493 . = L. 135.904.900

ANNO 2000

unità 14 x (24.210.000 - 14.804.160) 9.405.840 . = L. 131.681.760

ONERE TOTALE . . . = L. 2.096.167.204

PARI AD EURO 1.082.580

(Segue: ALLEGATO A)

3. PROSPETTO RIGUARDANTE I BRIGADIERI GENERALI

Totale unità interessate n. 264, di cui:

n. 66 unità x 7.560.000	= L. 498.960.000
n. 33 unità x 13.940.400	= L. 460.033.200
n. 165 unità x 17.425.500	= L. <u>2.875.207.500</u>

ONERE TOTALE . . . = L. 3.834.200.700

PARI AD EURO 1.980.199

4. PROSPETTO RIGUARDANTE I COLONNELLI

Totale unità interessate n. 1.184, di cui:

n. 296 unità x 4.860.000	= L. 1.438.560.000
n. 148 unità x 8.287.200	= L. 1.226.505.600
n. 740 unità x 10.359.000	= L. <u>7.665.660.000</u>

ONERE TOTALE . . . = L. 10.330.725.600

PARI AD EURO 5.335.374

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono soppresse le parole «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

2. Nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, sono soppresse le parole «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2001, sono soppresse le parole «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

4. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti giuridici dal 1° gennaio 1996 ed effetti economici dal 1° gennaio 2002. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno effetti giuridici, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001 ed effetti economici, entrambe, dal 1° gennaio 2002.

5. Per il personale della dirigenza militare con i gradi di tenente generale, maggiore generale e gradi corrispondenti, al ricalcolo della indennità di ausiliaria e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, provvisorio o definitivo, in godimento, si provvede, con effetti economici dal 1° gennaio 2002, in relazione alla posizione di stato posseduta da tale data e con le seguenti modalità:

a) per coloro che, già in posizione ausiliaria, si trovavano ancora in detta posizione

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, sulla base delle misure della indennità di posizione prevista dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334, e dei successivi incrementi concessi per gli anni 1998, 1999 e 2000;

b) per coloro che, già in posizione ausiliaria, si trovavano ancora in detta posizione dalla data del 1° gennaio 2001, sulla base delle misure della predetta indennità di posizione come rideterminate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2001.

6. Ai fini della determinazione della nuova misura della indennità di ausiliaria, l'incremento derivante dal computo della indennità di posizione di cui al comma 5 si applica nella misura del 75 per cento, tenuto conto del grado rivestito, nonchè degli incarichi assolti durante il servizio comunque effettivamente prestato.

7. Per il personale della dirigenza militare con i gradi di brigadiere generale, colonnello e gradi corrispondenti, al ricalcolo della indennità di ausiliaria e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, provvisorio o definitivo, in godimento, si provvede, con l'osservanza di quanto previsto dal comma 6, con effetti economici dal 1° gennaio 2002, in relazione alla posizione di stato posseduta da tale data e con le seguenti modalità:

a) per coloro che, già in posizione ausiliaria, si trovavano ancora in detta posizione dalla data del 1° gennaio 2000, sulla base delle misure della indennità perequativa prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 2001;

b) per coloro che, già in posizione ausiliaria, si trovavano ancora in detta posizione dalla data del 1° gennaio 2001, sulla base delle misure della predetta indennità perequativa come rideterminate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 9.087.949 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.